

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO :

Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026.

Divieto di vendita non autorizzata di biglietti e titoli di accesso alle competizioni Olimpiche e Paralimpiche.

Divieto di pubblicità non autorizzate durante il periodo dei Giochi.

Divieto dello svolgimento di attività commerciale itinerante nei pressi delle Aree interessate agli eventi e manifestazioni Olimpici e Paralimpici.

VALIDITA': dal 01/02/2026 fino al 15/03/2026

IL SINDACO

Premesso che:

- durante il periodo dall'1 febbraio al 15 marzo 2026 presso il Comune di Milano è prevista una serie di eventi e competizioni relativi ai Giochi Olimpici e Paralimpici, che per il loro valore hanno raggiunto un vasto pubblico in campo nazionale ed internazionale, tale da richiamare sempre maggiori spettatori e visitatori;
- durante il periodo dei Giochi è necessario escludere la presenza di persone che, senza titolo ad esercitare, al di fuori delle biglietterie autorizzate offrano in vendita titoli di accesso alle competizioni Olimpiche e Paralimpiche;
- la pubblicità di terzi non autorizzata nel contesto dei grandi eventi sportivi è in contrasto con le leggi ordinarie e speciali e consiste solitamente nell'installazione di display, cartelloni pubblicitari, stazionamento di veicoli non autorizzati, ovvero nella distribuzione di gadget promozionali e attività di volantinaggio che associano servizi e prodotti all'evento olimpico senza la relativa autorizzazione.

Premesso inoltre che:

presso l'Arena Ice Hockey di Santa Giulia si terranno le competizioni di hockey su ghiaccio che vedranno l'afflusso di un numero considerevole di spettatori ed è pertanto necessario limitare per questioni di sicurezza, viabilità e decoro lo svolgimento di attività commerciali su area pubblica in forma itinerante, con esposizione di merci e somministrazioni di alimenti e bevande;

per le stesse ragioni di sicurezza, viabilità e decoro è necessario limitare lo svolgimento di attività commerciali su area pubblica in forma itinerante, con esposizione di merci e somministrazioni di alimenti e bevande anche nelle aree ove sono collocati ulteriori venues olimpiche e negli altri siti interessati dalla manifestazione ed in particolare: Milano San Siro Olympic Stadium (MOS), Villaggio Olimpico e Paralimpico (OVM-PVM), Milano Main Media Centre (MMC), Milano TV Studios (MTS), Olympic Club (OLC), Olympic Boulevard, Braciere Olimpico.

Considerato che:

il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 8 maggio 2020, n.31, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026, nonché in materia di divieto di attività parassitarie, oltre a riservare l'uso delle Proprietà Olimpiche al CIO o ai soggetti autorizzati (art. 5 bis), vieta espressamente *“le attività di pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie, fraudolente, ingannevoli o fuorvianti poste in essere in relazione all'organizzazione di eventi sportivi non autorizzate dai soggetti organizzatori e aventi la finalità di ricavare un vantaggio economico o concorrenziale”* e, altresì, qualsiasi rappresentazione che falsamente possa creare nel pubblico la erronea convinzione che vi sia associazione, affiliazione, sponsorizzazione e/o una qualsivoglia relazione con i Giochi (art. 10), con la previsione di una elevata sanzione amministrativa pecuniaria (art. 12).

Considerato inoltre che:

in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e Sicurezza Pubblica del 21 gennaio 2026 si è evidenziata la necessità di far fronte a possibili problemi di ordine pubblico legati all'eccezionalità dell'evento, attraverso una concreta disciplina preventiva, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree della città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento degli eventi previsti.

Visti:

- il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 convertito con modificazione dalla L. 8 maggio 2020, n. 31;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche;

- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48;
- il D.L. n. 113 del 04/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18/06/1931 n.773;
- il R.D. 06/05/1940 n.635;
- legge 24/11/1982 n. 689;
- la legge regionale 2 febbraio 2010, n.6. e la D.G.R. n.VIII/6495/2008;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento per la Disciplina del Commercio su Area Pubblica;

ORDINA

in vista delle competizioni relative ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026, durante il periodo dall'1 febbraio al 15 marzo 2026:

- il divieto di vendita non autorizzata dei biglietti e dei titoli di accesso alle competizioni Olimpiche e Paralimpiche su tutto il territorio comunale, in qualunque forma esercitata;
- il divieto di esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante, fermo restando il rispetto dei divieti previsti dalle leggi nazionali, leggi regionali e ordinanze e regolamenti comunali, nel raggio di 500 metri dalle seguenti aree: Ice Hockey Arena di Santa Giulia, Villaggio Olimpico di via Lorenzini e Main Media Centre in zona Portello.
- il divieto su tutto il territorio comunale, fermo restando il rispetto dei divieti previsti dalle leggi nazionali, leggi regionali e ordinanze e regolamenti comunali, di pubblicità e promozione di beni e servizi non autorizzati: l'installazione di display, cartelloni pubblicitari, lo stazionamento di veicoli non autorizzati, la distribuzione di gadget promozionali e attività di volantinaggio che associano servizi e prodotti all'evento olimpico senza la relativa autorizzazione

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli previsti e di applicare la presente ordinanza.

Fermo restando quanto previsto dalla L. R. n. 6/2010, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 1 bis del D.lgs. 267/2000 si applica la sanzione pecuniaria prevista, da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00.

Ai sensi dell'art.16 della legge 689/81 il trasgressore è ammesso al pagamento in misura ridotta di una somma pari a euro 50,00 corrispondente al doppio del minimo perché più favorevole, entro 60 gg dalla contestazione o notificazione della violazione.

Resta salva la facoltà, per gli organi accertatori, ai sensi dell'art.13 della legge 24/11/1981 n. 689, di procedere al sequestro amministrativo delle cose utilizzate o destinate a commettere la violazione.

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 00.01 dell'01/02/2026 fino alle ore 24.00 del 15/03/2026 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it

IL SINDACO
Giuseppe Sala
F.to digitalmente